

Le risultanze di tale perizia, infatti, sconfessano in toto quanto il legislatore sembra aver voluto statuire con la norma sopra richiamata.

In particolare si legge nella relazione: *il veicolo è stato fornito con telaio e motorizzazione Renault Trafic 1.9 dCI 80, con motore da 80 CV a 5 marce + RM, al posto di un motore sempre da 80 CV a 5 marce ma a 6 marce + RM, come illustrato nel catalogo fornito direttamente dal produttore al compratore.*

In proposito si constata, dall'esame del contratto di vendita che fra le caratteristiche individuative del veicolo proposto non compare il numero di marce in dotazione. Mentre sul catalogo fornito dal concessionario al compratore viene riportata, per il modello in questione, l'indicazione 6 marce + RM, sul catalogo fornito dal venditore nulla risulta in proposito.

Si deve peraltro considerare che nei cataloghi viene sempre riportata la seguente dicitura: tutti i dati tecnici e le caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che per qualche motivo dovessero essere apportate nel corso della stagione.

In definitiva, a parere del Consulente tecnico d'ufficio, non rilevarebbe quale difetto di conformità la non corrispondenza tra il prodotto richiesto dal cliente e pubblicizzato dal produttore con tanto di catalogo ufficiale, e quello consegnato dal concessionario.

Osserva al contrario e del tutto opportunamente l'acquirente all'esito delle operazioni peritali: *effettivamente sul contratto non compare il numero di marce (indicato nel dépliant), ma un bene complesso come un'auto o ancor di più un camper dispone di infinite dotazioni e caratteristiche che è impossibile elencare integralmente. Sul contratto per esempio non compariva nemmeno la dotazione del triangolo o della bombola del gas (che non mi sono stati forniti come ovviamente avrebbe dovuto essere) e nemmeno del serbatoio del carburante o del volante (che invece, bontà loro, ho avuto). Riguardo alla frase, riportata per consuetudine su tutti i dépliant, secondo cui le case produttrici si riservano modifiche, rientra nell'ottica del costante miglioramento del prodotto: credo ci sia giurisprudenza su questo.*

E a tal proposito, mi piace evidenziare che le sei marce sul Renault Trafic sono talmente necessarie che ora tutte le versioni di tale veicolo con cambio meccanico ne sono dotate. Vorrei chiarire che non ho dichiarato che il numero delle marce rappresenta il motivo principale per cui viene chiesta la risoluzione del contratto: ho detto che tale fatto,

incontestabile e incontestato, è da solo sufficiente per avanzare difetto di conformità e, non essendo sanabile, chiedere la risoluzione del contratto.

Rileggendo la norma alla luce del caso appena descritto:

- l'autocaravan scelta dall'associato non corrispondeva al modello che lo stesso si aspettava di ricevere in consegna e che lo stesso aveva preferito anche in base a quanto risultante dal catalogo ufficiale dell'allestitore;
- può ben presumersi che il concessionario conoscesse bene i prodotti pubblicizzati dall'allestitore o che potesse conoscerli con l'ordinaria diligenza;
- la decisione presa dall'associato di acquistare quell'autocaravan era stata senza dubbio influenzata anche dalle caratteristiche pubblicizzate nel catalogo fornito dall'allestitore e, sotto questo profilo, non è difficile immaginare che ci siano differenze tra un'autocaravan a 5 marce ed una a 6 marce.

Il Consulente tecnico d'ufficio, la cui relazione inevitabilmente avrà un certo peso nella decisione che il Giudice adito pronuncerà in merito alla domanda di risoluzione del contratto di vendita, non solo ha trascurato gli aspetti appena evidenziati, ma ha peraltro fatto appello, del tutto inopportuno, ad una clausola ricorrente nei cataloghi illustrativi messi in circolazione dall'allestitore secondo la quale *i dati tecnici e le caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che per qualche motivo dovessero essere apportate nel corso della stagione*, una clausola che meriterebbe un'analisi a parte denunciando profili di vessatorietà.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ALLESTITORE

A norma dell'art 114 del codice del consumo *Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.*

Dei difetti del prodotto – autocaravan, potrebbe esser chiamato a rispondere a titolo risarcitorio, il concessionario nei limiti dell'art. 116 codice del consumo. In particolare nei casi in cui l'allestitore non sia individuato, l'acquirente che abbia subito un danno a causa di un difetto dell'autocaravan, può far richiesta scritta al venditore, che ha distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, perché gli comunichi l'identità e il domicilio dell'allestitore o della persona che gli ha